

**Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610)**

Diritto in vigore	Avamprogetto
<p><b>Art. 8 cpv. 2 lett. e</b></p> <p>2 Sono esentate dall'obbligo d'autorizzazione:</p> <p>e. i posti di raccolta designati dalle autorità, che ricevono esclusivamente e si limitano a depositare in modo provvisorio oli per motori, oli commestibili, tubi fluorescenti o pile (esclusi gli accumulatori al piombo) oppure altri rifiuti soggetti a controllo.</p>	<p><b>Art. 8 cpv. 2 lett. e</b></p> <p>2 Sono esentate dall'obbligo d'autorizzazione:</p> <p>e. i posti di raccolta designati dalle autorità, che ricevono esclusivamente e si limitano a depositare in modo provvisorio oli per motori, oli commestibili, tubi fluorescenti, pile portatili oppure altri rifiuti soggetti a controllo.</p>
	<p><b>Art. 15 cpv. 1<sup>bis</sup></b></p> <p>1<sup>bis</sup> I Cantoni possono prevedere che, in deroga al capoverso 1, le autorità cantonali siano competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione di materiale di scavo e di sgombero non inquinato dal loro Cantone nella regione di confine. In tal caso, gli articoli 15–21 si applicano per analogia alla procedura di autorizzazione cantonale.</p>
<p><b>Art. 17 lett. c n. 1, 4 e 5 nonché lett. d n. 2, 2<sup>bis</sup> e 4</b></p> <p>L'UFAM autorizza l'esportazione se:</p> <p>c. lo smaltimento dei rifiuti indicati qui di seguito non è possibile in Svizzera oppure ne è prevista l'esportazione nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga provenienti da imprese,</li> <li>4. rifiuti edili combustibili non selezionati;</li> </ol> <p>d. i rifiuti non sono esportati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'esportazione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani importati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,</li> <li>4. materiale di scavo e di sgombero non inquinato destinato a una discarica nella regione di confine;</li> </ol>	<p><b>Art. 17 lett. c n. 1, 4 e 5 nonché lett. d n. 2, 2<sup>bis</sup> e 4</b></p> <p>L'UFAM autorizza l'esportazione se:</p> <p>c. lo smaltimento dei rifiuti indicati qui di seguito non è possibile in Svizzera oppure ne è prevista l'esportazione nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rifiuti combustibili non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, come rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti, nonché le relative frazioni trattate riciclabili energeticamente,</li> <li>4. rifiuti edili combustibili non selezionati e relative frazioni trattate riciclabili energeticamente,</li> <li>5. rifiuti biogeni raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche come pure rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese; sono fatti salvi i rifiuti di legno;</li> </ol> <p>d. i rifiuti non sono esportati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'esportazione di:</p>

	<p>2. scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti combustibili importati non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, come rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti, nonché le relative frazioni trattate riciclabili energeticamente, la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,</p> <p>2<sup>bis</sup> scorie dell'incenerimento di rifiuti edili importati, combustibili e non selezionati nonché le relative frazioni trattate riciclabili energeticamente, la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,</p> <p>4. materiale di scavo e di sgombero non inquinato destinato a una discarica nella regione di confine.</p>
<p><b>Art. 29 cpv. 1</b></p> <p>1 I rifiuti possono transitare dalla Svizzera soltanto se il transito è stato notificato all'UFAM e se questi non lo ha vietato entro 30 giorni dalla conferma dell'avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell'autorità competente dello Stato importatore.</p>	<p><b>Art. 29 cpv. 1</b></p> <p>1 I rifiuti possono transitare dalla Svizzera soltanto se il transito è stato notificato all'UFAM e se questi non lo ha vietato entro 5 giorni dalla conferma dell'avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell'autorità competente dello Stato importatore.</p>
<p><b>Art. 31 cpv. 1, nota a piè di pagina</b></p> <p>1 Per l'esportazione, l'importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:<sup>51</sup></p> <p>c. allegato I A e I B del regolamento (CE) n. 1013/2006<sup>1</sup></p>	<p><b>Art. 31 cpv. 1, nota a piè di pagina</b></p> <p>1 Per l'esportazione, l'importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:</p> <p>c. allegato I A e I B del regolamento (CE) n. 1013/2006<sup>2</sup></p>
	<p><b>Art. 36a</b> <i>Autorità competente e corrispondente per la Convenzione di Basilea</i></p> <p>L'UFAM è l'autorità competente e il corrispondente di cui all'articolo 5 della Convenzione di Basilea.</p>

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giu. 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 255/2013, GU L 79 del 21.03.2013, pag. 19.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giu. 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/2174, GU L 433 del 22.12.2020, pag. 19.